



COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di Pesaro e Urbino



OGGETTO: Limitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

LA RESPONSABILE DEL I SETTORE

RENDE NOTO

che ai sensi di quanto stabilito all'art. 11 commi 3 e 4 del Capitolo I° del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche (Delibera di Consiglio n.32 del 23/05/2000 e successive modifiche ed integrazioni):

- Nel periodo 1° aprile – 31 ottobre, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché l'attività di vendita in forma itinerante dei propri prodotti svolta dai produttori agricoli, non possono essere effettuati nelle seguenti strade:
C. Colombo, Diaz, Cadorna, Ricordi, M. Polo, V. Veneto, Mare, Panoramica (per il tratto compreso tra i Giardini Unità d'Italia e lo svincolo S. Bartolo), C. Battisti, Matteotti, Del Porto, De Amicis, Vicolo Lidia, Fiume, Vicolo Grado, Vicolo Caboto, Vicolo Magellano, Trento, Trieste, I° Maggio, Caduti del Mare, Pascoli, Pisacane, Giotto, Eritrea, Ariosto, Repubblica, Garibaldi, Cavour, dei Mille, Mercato, Verdi, Mazzini, Leopardi, Libia, della Vittoria (tratto compreso tra Via Battisti e Via XXV Aprile), Circonvallazione, D'Annunzio, p.zza Giardini Unità d'Italia, Redipuglia, Madonna di Loreto, Bellavista, Medaglie d'Oro, Bixio, Baracca, Milite Ignoto, Marina, Machiavelli, Vespucci, Balneare.
- Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché l'attività di vendita in forma itinerante dei propri prodotti svolta dai produttori agricoli, non possono essere esercitate nel raggio di 200 mt. dal limite esterno dell'area di mercato, nei giorni e negli orari di svolgimento dei mercati stessi.
- Nelle aree demaniali marittime è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché l'attività di vendita in forma itinerante dei propri prodotti svolta dai produttori agricoli.

Dalla Residenza Municipale, 26/03/2010

LA RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Dott.ssa Giovanna Prioli)